

ERRATA CORRIGE DISCIPLINARE

1.6.6 Impugnazione dei risultati delle elezioni

a) I candidati e gli aventi diritto di voto partecipanti alle votazioni possono presentare appello davanti alla Corte Federale d'Appello contro i risultati delle elezioni.

Per la presentazione degli appelli devono essere applicate le procedure previste nell'Art. 37 del Regolamento di Giustizia Sportiva di ACI, anch'esso pubblicato sul sito www.acisport.it, **ed i termini speciali di cui all'art. 1.4.3 del presente disciplinare.**

I termini per la presentazione degli appelli decorrono dalla data di pubblicazione dei risultati sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it). La Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

b) In caso di accoglimento dell'appello che comporti l'annullamento dei risultati di uno o più seggi elettorali, il Presidente dell'ACI procede a stabilire una nuova data per lo svolgimento delle nuove elezioni provinciali che dovrà essere fissata entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione della Corte Federale d'Appello.

La pubblicazione avviene sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

2.6.6 Impugnazione dei risultati delle elezioni

a) I candidati e gli aventi diritto di voto partecipanti alle votazioni possono presentare appello davanti alla Corte Federale d'Appello contro i risultati delle elezioni.

Per la presentazione degli appelli devono essere applicate le procedure previste nell'Art. 37 del Regolamento di Giustizia Sportiva di ACI, anch'esso pubblicato sul sito www.acisport.it, **ed i termini speciali di cui all'art. 2.4.3 del presente disciplinare.**

I termini per la presentazione degli appelli decorrono dalla data di pubblicazione dei risultati sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

La Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

b) In caso di accoglimento dell'appello che comporti l'annullamento dei risultati di uno o più seggi elettorali, il Presidente dell'ACI procede a stabilire una nuova data per lo svolgimento delle nuove elezioni provinciali che dovrà essere fissata entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione della Corte Federale d'Appello.

La pubblicazione avviene sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

3.6.6 Impugnazione dei risultati delle elezioni

a) I candidati e gli aventi diritto di voto partecipanti alle votazioni possono presentare appello davanti alla Corte Federale d'Appello contro i risultati delle elezioni.

Per la presentazione degli appelli devono essere applicate le procedure previste nell'Art. 37 del Regolamento di Giustizia Sportiva di ACI, anch'esso pubblicato sul sito www.acisport.it, **ed i termini speciali di cui all'art. 3.4.3 del presente disciplinare.**

I termini per la presentazione degli appelli decorrono dalla data di pubblicazione dei risultati sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).

La Corte Federale d'Appello, sentito l'interessato, decide inappellabilmente entro il termine di 5 giorni.

b) In caso di accoglimento dell'appello che comporti l'annullamento dei risultati di uno o più seggi elettorali, il Presidente dell'ACI procede a stabilire una nuova data per lo svolgimento delle nuove elezioni provinciali che dovrà essere fissata entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione della Corte Federale d'Appello.

La pubblicazione avviene sul sito Internet ufficiale delle attività sportive dell'ACI (www.acisport.it).